

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2002

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTEPag. 3 |

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

PRESIDENTEPag. 3, 5, 6		<i>SANGIORGI dott. Giuseppe, commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Pag. 6</i>
SCALERA (<i>Margherita-DL-L'Ulivo</i>), senatore 5		

La seduta inizia alla ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del dottor Giuseppe Sangiorgi, commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accompagnato dal dottor Mario Barbi, direttore del Servizio relazioni istituzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'avvocato Pierluigi Mazzella, segretario della Commissione per i servizi e i prodotti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Contrariamente a quanto previsto, si è reso necessario procedere alla convocazione della Commissione in questa settimana, essendosi configurato, nel frattempo, un impegno al quale non possiamo venir meno in quanto concernente una scadenza istituzionale.

L'audizione di oggi è finalizzata alla consultazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 4, della legge n. 28 del 2000, tra la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la redazione dei regolamenti di rispettiva competenza per le trasmissioni radiotelevisive relative alla campagna referendaria per il *referendum* regionale consultivo indetto nella regione Friuli-Venezia Giulia, per il prossimo 29 settembre.

Alla luce di tale scadenza, se non si deliberasse oggi il regolamento che disciplina l'accesso ai mezzi di informazione durante questa campagna referendaria si aprirebbe un vuoto. È già stata predisposta una proposta di delibera che ricalca, del resto, decisioni già assunte in passato su argomenti analoghi. Il testo richiama i riferimenti di legge e mette a punto le indicazioni di cui bisogna tener conto.

In qualità di relatore, illustro brevemente il testo che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione del provvedimento, relativo alla sola programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Friuli-Venezia Giulia, e il relativo periodo di vigenza. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che in tutte le trasmissioni gli spazi siano ripartiti in misura eguali tra i favorevoli e i contrari al relativo quesito.

L'articolo 2 disciplina la tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria nella Regione Friuli-Venezia Giulia, consistente in tribune ed altre trasmissioni di comunicazione politica e messaggi politici autogestiti, nonché nelle trasmissioni di informazione ricondotte a specifiche testate giornalistiche, mentre vieta il riferimento al quesito referendario in altri tipi di trasmissione. Evidentemente la programmazione deve riservare spazi per le trasmissioni dedicate ai *referendum*.

L'articolo 3 individua i soggetti politici legittimati alle trasmissioni nel comitato promotore del *referendum*, nelle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale, ovvero nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, nonché in comitati ed associazioni per i quali il CORECOM regionale abbia riconosciuto, con una specifica procedura, la rilevanza regionale e l'interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo per la RAI di trasmettere schede informative televisive e radiofoniche sul quesito referendario sulle modalità di votazione, sulla data e sugli orari della consultazione. Si definiscono, in sintesi, i termini della cosiddetta informazione istituzionale, cioè l'illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione, in modo che tutti gli elettori siano informati su cosa e come si vota.

L'articolo 5 indica puntualmente le norme per le tribune referendarie e le trasmissioni di comunicazione politica, mentre l'articolo 6 disciplina i messaggi autogestiti.

L'articolo 7 detta i criteri cui si devono conformare nel corso della campagna referendaria i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento, stabilisce cioè le norme per l'informazione.

L'articolo 8 vieta di fare specifici riferimenti al quesito referendario nella programmazione dell'accesso regionale trasmessa nella regione Friuli-Venezia Giulia nel corso della campagna referendaria.

L'articolo 9 sancisce l'obbligo per la RAI di comunicare preventivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale i calendari delle tribune e stabilisce le modalità di consultazione tra quest'ultima e la RAI.

L'articolo 10 indica nel Consiglio di amministrazione e nel direttore generale della RAI gli organi che hanno il compito di sovrintendere all'attuazione delle indicazioni date dalla Commissione con il provvedimento in esame. L'articolo 11 infine stabilisce la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento.

Come ho rilevato all'inizio del mio intervento, la Commissione deve definire tale normativa in accordo con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oggi presente nelle persone del dottor Sangiorgi, commissario della stessa Autorità, del dottor Barbi, direttore del Servizio relazioni istituzionali dell'Autorità e dell'avvocato Mazzella, segretario della Commissione per i servizi ed i prodotti. Tra gli Uffici sono già intercorsi i rapporti per giungere alla definizione del testo.

Chiedo, comunque, al dottor Sangiorgi se ha delle osservazioni da esprimere sul documento che abbiamo predisposto.

SANGIORGI, commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Anche questa volta il testo proposto alla Commissione dal presidente Petruccioli e quell'elaborato dalla Commissione servizi e prodotti dell'Autorità sono sostanzialmente convergenti. In questo caso la sintonia è enormemente importante, altrimenti si rischia di regolare con due codici della strada diversi uno stesso sistema riferito alla RAI e alle TV private. Così non sarà, c'è omogeneità tra i due regolamenti e ciò consentirà all'Autorità, alla quale è demandata in concreto la vigilanza, di poter svolgere il proprio lavoro.

Ricordo che la legge n. 28 del 2000 prevede: all'articolo 1, che per ogni *referendum* sia predisposto un apposito regolamento; all'articolo 2, la nostra consultazione; all'articolo 4, la logica di ripartizione degli spazi in occasione del *referendum*. In proposito faccio presente che la disciplina delle campagne referendarie è sostanzialmente meno complessa di quella delle campagne per le elezioni politiche e amministrative. Per assicurare la parità di accesso ai mezzi di informazione in caso di campagna referendaria la legge n. 28 sancisce come criterio il pari trattamento delle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario; in altre parole: metà del tempo ai sì e metà del tempo ai no, altre posizioni non sono date. I regolamenti naturalmente riflettono le indicazioni contenute nella legge.

L'Autorità e la Commissione hanno già regolato insieme il tema referendario in tre precedenti occasioni: i *referendum* abrogativi della primavera 2000; il *referendum* popolare confermativo per la modifica del Titolo V della Costituzione; il *referendum* abrogativo indetto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nel giugno 2000. Il *referendum* indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia è quindi la quarta occasione di collaborazione e, per quanto ci riguarda, non credo vi sia altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il dottor Sangiorgi perché ha colmato una parte delle lacune che non avevo colmato.

SCALERA (*Mar-DL-U*). Interverrò brevemente, anche perché si sta percorrendo un tracciato tradizionalmente seguito in presenza di campagne referendarie. Mi soffermo soltanto sul fatto che alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del testo proposto dal Presidente, così come alla corrispondente lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del testo proposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate, come soggetti politici legittimati alle trasmissioni, le sole forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Non so come è regolato il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, ma di solito nei Consigli regionali sono richiesti almeno due consiglieri per formare un gruppo. Ciò determina, a mio avviso, una sottile dicotomia: da una parte si escludono dalle trasmissioni le forze politiche che hanno un solo rappresentante nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia; dall'altra, ai sensi della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del testo del relatore, si legittima l'accesso alle trasmissioni ai comitati e alle associazioni di vario genere. In tal senso, sarebbe forse opportuno mo-

dificare la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 ammettendo tra i soggetti politici tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Credo che la proposta avanzata dal senatore Scalera possa essere tranquillamente accolta.

SANGIORGI, commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tra i regolamenti della Commissione e dell'Autorità vi sono sempre state diverse sfumature di dettaglio. La RAI, essendo un servizio pubblico, deve farsi carico di un'informazione anche quantitativamente estesa rispetto all'oggetto regolato di volta in volta dalla legge n.28. L'Autorità invece si rivolge alle emittenti private, che hanno in genere una missione editoriale diversa e meno stringente di quella del servizio pubblico.

Abbiamo sempre fatto riferimento ai gruppi costituiti perché ci sembrava un filtro sufficientemente forte per dare voce a tutti i gruppi presenti in un Consiglio regionale e, al tempo stesso, circoscrivere la platea dei soggetti, che altrimenti diventa particolarmente numerosa. D'altra parte, quando nel concreto ci si è trovati in presenza di un singolo esponente, lo stesso si è sempre collegato a uno dei comitati, assicurandosi in tal modo la possibilità di parola.

Ad ogni modo, l'accoglimento da parte della Commissione della proposta del senatore Scalera non determinerebbe la necessità di un'analoga modifica del testo elaborato dalla Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità. Un'eventuale diversità tra i due regolamenti c'è sempre stata e in questo senso non crea alcuna disomogeneità.

PRESIDENTE. Se si trattasse di un regolamento concernente un'elezione politica questo punto avrebbe un rilievo evidente. Visto che in questo caso tutte le norme si applicano all'interno del principio indicato dal dottor Sangiorgi (metà sì, metà no), la proposta non ha particolare rilievo ai fini della stesura definitiva del testo. In realtà, penso sia difficile che vi siano forze politiche rappresentate anche da un solo rappresentante in un Consiglio regionale che non ricadano nelle fattispecie previste alle successive lettere *c*) e *d*). Sono pertanto favorevole ad introdurre una denominazione più generica, come suggerito dal senatore Scalera. La lettera *b*) del comma 1, articolo 3, in seguito a tale modifica, reciterebbe quindi: «le forze politiche rappresentate nel consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia».

Credo debba essere poi apportata una correzione formale alla lettera *c*) dove viene citata la lettera *a*) piuttosto che la lettera *b*).

Se non vi sono ulteriori osservazioni la normativa in esame può considerarsi approvata.

Ringrazio tutti gli intervenuti, in particolare il dottor Sangiorgi e gli altri dirigenti dell'Autorità, per la loro disponibilità.

La seduta termina alle ore 15.

